



Comune di Fonte Nuova

(Provincia di Roma)

Ordinanza n. 19 del 29.12.2009

“MACELLAZIONE SUINI per uso familiare: stagione 2009-2010”

IL SINDACO

- VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298 20.12.1928;
- ACCERTATO che l'art. 13 del succitato R.D. 3298/1928 prevede un'autorizzazione apposita del Sindaco per ogni macellazione dei suini;
- RITENUTO che, per i criteri di efficienza/efficacia dell'Autorità Amministrativa, sia opportuno trasformare il provvedimento autorizzativo previsto dal citato R.D. 3298/1928 in un'autorizzazione complessiva generale e preventiva data dalla presente Ordinanza, che preveda in dettaglio i requisiti che devono possedere i beneficiari della presente autorizzazione e le prescrizioni cui attenersi;
- RICHIAMATO il D. Lgs n.333 del 01.09.1998 “Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento”;
- VISTA la nota, prot.802/SVETB del 26.10.2009, del Responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL RM G (acquisita il 27/10/2009 con prot. n.27941);
- RITENUTO di dover disciplinare le operazioni di macellazione domiciliare dei suini per uso familiare;
- VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

AUTORIZZA

nel periodo compreso dall'entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 15/03/2010, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei privati interessati

ORDINA

1. che chiunque intenda macellare suini nel territorio del Comune per consumo privato, devono sottoporre l'intero animale, dopo l'uccisione e prima di iniziare la lavorazione nel proprio domicilio, alla visita del Veterinario dell'Azienda ASL RM G;
2. che i soggetti di cui al punto 1, devono dare comunicazione scritta, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima

della data prevista per la macellazione, al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL RM G – Via Monte Grappa, 60 - 00016 Monterotondo Scalo- tel 06/90093554 che provvederà alla visita sanitaria delle carni, degli organi, dei visceri e al prelievo per l'esame trichinoscopico, per poter licenziare al libero consumo le carni suine in questione;

3. che gli stessi soggetti concordino con il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL RM G la normale programmazione della visita ispettiva, previo versamento di €uro 15,00 (macellazione un suino), €uro 20,00 (macellazione contemporanea n.2 suini) sul CC n° 82501008 intestato a Azienda U.S.L. Roma G – Servizio Tesoreria.

4. che è vietata la macellazione dei suini per conto terzi al di fuori dei mattatoi a ciò autorizzati;

5. che è altresì vietata la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato;

6. che il personale addetto alla macellazione (norcini) dovrà essere in possesso del libretto sanitario di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Detto personale deve essere munito di pistola a proiettile captivo, con la quale vanno obbligatoriamente abbattuti i suini prima della iugulazione;

7. che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni, debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie;

8. che è vietato in via assoluta di lavorare le carni prima che sia stata accertata dal sanitario la loro commestibilità;

9. che l'attestazione di avvenuta visita sanitaria dovrà risultare da dichiarazione rilasciata dal Veterinario.

AVVERTE

Che, in caso d'inadempienza, i trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti secondo i termini di legge.

DISPONE

Di dare diffusione alla presente Ordinanza mediante:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni;
- l'affissione di manifesti sul territorio comunale,
- l'inserimento nel sito web del Comune;
- la trasmissione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL RM G – Via Monte Grappa, 60 -00016 Monterotondo Scalo, per quanto di competenza.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale il quale provvederà a verificarne l'applicazione.

Che il Servizio Veterinario dell'Azienda Azienda ASL RM G è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Che la presente Ordinanza, dall'entrata in vigore, ha validità fino al 15/03/2010.

IL SINDACO
– *ing. Graziano DI BUO'* -

Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente

Arch.Claudio Favale

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Fonte Nuova

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti

Ufficio Ambiente, via Machiavelli 1 tel. 06.905522536

Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi dell'art.8 della legge 7 agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Ambiente, Arch. Claudio Favale.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento

A norma dell'articolo 3, comma4, della legge 7 agosto 1990,n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per accesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al capo dello stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____, messo di notificazione del Comune di Fonte Nuova, dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune, copia della presente Ordinanza dal/...../2009 al/...../2009

Luogo e data